

Roma, 14 giugno 2000

CIRCOLARE N.85/2000**OGGETTO: TRIBUTI - STUDIO DI SETTORE PER L'AUTOTRASPORTO - D.M. 11.4.2000 SU S.O. ALLA G.U. n.101 del 3.5.2000.**

Com'è noto, l'autotrasporto merci è una delle categorie economiche per le quali il Fisco ha individuato il relativo "studio di settore", strumento fiscale per la valutazione teorica dei ricavi.

In sede di dichiarazione dei redditi le imprese di autotrasporto devono pertanto indicare anche i dati che consentono di verificare la congruenza dei ricavi dichiarati con quelli presunti scaturenti dallo studio di settore.

Il modello cartaceo per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio, approvato col decreto indicato in oggetto, è contraddistinto dal codice SG68U.

Si rammenta che non sono assoggettate al regime dello studio di settore, e conseguentemente non devono compilare il modello in questione, le imprese che dichiarano ricavi annui superiori a 10 miliardi di lire, e quelle che non si trovano in un normale periodo di attività.

Quest'anno, oltre i dati per l'applicazione dello studio, devono essere indicati anche ulteriori "dati complementari" necessari per il prossimo aggiornamento dello strumento accertativo. Tutte le risposte devono essere fornite con riferimento all'anno 1999. Le istruzioni al modello precisano inoltre che per quanto concerne le informazioni inerenti gli elementi specifici dell'attività (es. ambito territoriale ove viene svolta l'attività, tipologia di utenza, ubicazione della committenza, specializzazione di trasporto), da indicare in termini di percentuale di ricavo rispetto ai ricavi complessivi, la risposta può essere data con un'approssimazione tale da non inficiare sostanzialmente l'informazione richiesta.

Per verificare la congruità dei ricavi occorre utilizzare l'apposito programma informatico GE.RI.CO prelevabile dal sito Internet del Ministero delle Finanze (WWW.Finanze.it).

Come già lo scorso anno, qualora i ricavi risultino "non congrui", le imprese hanno la possibilità di applicare gli appositi correttivi individuati dal Fisco espressamente per il settore dell'autotrasporto merci; tali correttivi riguardano il valore dell'automezzo, le spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti, il costo degli apprendisti e il numero dei collaboratori familiari. Se, nonostante l'applicazione dei correttivi, i ricavi continuano a rimanere inferiori a quelli previsti dallo studio, le imprese potranno adeguarsi direttamente in sede di dichiarazione dei redditi senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si rammenta che in base all'articolo 10 della legge n.146/1998 l'accertamento basato sullo studio di settore si applica in generale alle imprese minori che adottano il regime della contabilità semplificata; nei confronti delle imprese che adottano il regime della contabilità ordinaria per opzione l'accertamento scatta quando per due periodi d'imposta consecutivi, su tre considerati, i ricavi risultano "non congrui".

Si fa presente infine che il rilascio del "visto di conformità" da parte dei CAF e dei professionisti abilitati implica, tra l'altro, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi dichiarati a quelli determinabili in base allo studio, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.75/1999

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

S.O. ALLA G.U. N. 101 DEL 3.5.2000 (fonte Guritel)

DECRETO 11 aprile 2000 (fonte Guritel)

Approvazione di sette modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche dei servizi, da utilizzare per il periodo di imposta 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello UNICO 2000, anche in forma unificata, che devono essere compilati dai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 1999 hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:

a) trasporto di merci su strada, codice di attività 60.25.0;

Studio di settore SG 68 U;

b) demolizione di edifici e sistemazione del terreno, codice di

attività' 45.11.0; Studio di settore SG 69 A;

c) trivellazioni e perforazioni, codice di attività' 45.12.0; Studio di settore SG 69 B;

d) costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi, codice di attività' 45.23.0; Studio di settore SG 69 C;

e) costruzione di opere idrauliche, codice di attività' 45.24.0; Studio di settore SG 69 D;

f) lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, codice di attività' 45.21.0; Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici, codice di attività' 45.22.0; Altri lavori speciali di costruzione, codice di attività' 45.25.0; Studio di settore SG 69 E;

g) attività' non specializzate di lavori edili, codice di attività' 45.45.1; Altri lavori di completamento di edifici, codice di attività' 45.45.2; Studio di settore SG 71 U.

2. I modelli di cui al comma precedente possono essere altresì utilizzati dai soggetti che svolgono una delle predette attività' economiche, come attività' secondaria, per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

3. Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei questionari per gli studi di settore approvati con i decreti ministeriali 12 giugno 1997, 3 luglio 1997 e 5 dicembre 1997.

4. Per la stampa dei modelli di cui al comma 1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

Art. 2.

1. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati con l'art. 1, possono comunicare i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

2. Lo schema di cui al comma precedente va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "attenzione: da non staccare". Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

3. I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento ed inseriti nell'apposita busta per la consegna della dichiarazione dei redditi.

4. La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

5. I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

Art. 3.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 1 o nell'art. 2, commi 1, 4 e 5, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

2. I modelli di cui all'art. 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet www.finanze.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 1 e 2.

3. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel comma precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività' economiche nel settore dei servizi, devono essere trasmessi all'amministrazione finanziaria,

unitamente alla dichiarazione dei redditi.

2. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati dei modelli di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto.

Art. 5.

1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unita' immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attivita'.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: Romano

ALLEGATI OMISSIS